



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA



Il progettista:
ing. Renato Scarabotti



Il Responsabile del procedimento:
arch. Maria Chiara Valli

Intervento di manutenzione straordinaria Scuole Rodari

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Schema di contratto

estremi approvazione:
Deliberazione della Giunta Comunale

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C./C.C.
N° 242 DEL 10-11-14

data:
Novembre 2014

Elaborato:

|

Ai fini della registrazione imposta di Bollo assolta con modalità telematica per l'importo di € 45,00 ai sensi del D.M. 22.2.2007.

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI OLEGGIO
Provincia di Novara

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE RODARI

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno del mese diin Oleggio (NO), in una stanza della sede municipale, in Via Novara n. 5, avanti a me, DOTT. GUGLIOTTA MICHELE in qualità di Segretario comunale titolare del Comune di Oleggio (NO) ed a ciò abilitato in forza dell'art. 97 - comma 4 - lettera c) del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.-----

Senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattami dalle parti, aventi i requisiti di legge, di comune accordo e con il mio consenso, sono presenti i signori:

1) ING. GIUSEPPE SCARAMOZZINO, nato a il - C.F. - Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Oleggio - C.F. 00165200031, Via Novara n. 5 , il quale agisce in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune medesimo ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 e s.m.i., ed in forza del provvedimento sindacale n. 1 in data 28.05.2014 di conferimento di funzioni dirigenziali, di seguito indicato anche come "Ente appaltante" -----;

2) sig. nato a il, residente in Via n., C.F., il quale agisce in nome e per conto della Ditta, con sede in Via n. Codice fiscale e Partita IVA, in qualità di, come risulta da certificato della Camera di Commercio di Prot. n. in data in atti depositata, di seguito indicato anche come "Appaltatore" -----;

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario sono certo, stipulano in forma pubblica, quanto segue, rinunciando con il mio consenso alla presenza dei testimoni. -----

PREMESSO

che il Comune deve provvedere all'esecuzione dell'opera pubblica denominata "**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE RODARI**" per un importo dei lavori a base d'asta pari a €=, dei quali €= per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso;

che i lavori sono stati aggiudicati all'impresa con sede in Via n. per il prezzo complessivo di € oltre I.V.A., in seguito all'offerta presentata con nota prot., come da determinazione dell'Area Tecnica n. del

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune di Oleggio, come sopra rappresentato ed il Sig., per conto della Ditta, con sede legale in in Via, si conviene e stipula quanto segue: -----

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto e stipulano quanto segue,

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Il Dirigente Area Tecnica, nella persona dell' Ing. Giuseppe Scaramozzino, in rappresentanza del Comune "Ente appaltante", demanda ed accolla al Sig., nella sua qualità di Legale rappresentante della Ditta"Concessionario" con sede in Via ... n., che accetta l'appalto dei lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE RODARI**

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

Articolo 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, dell'Elenco Prezzi Unitari, del Piano Sostitutivo di Sicurezza e del Cronoprogramma, previsto dall'art. 40 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che fanno parte integrante del contratto seppur non materialmente allegati e si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione ed in atti depositati.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta a € (diconsi €./.....) al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53 c. 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

L'appalto è stato affidato ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il prezzo a corpo, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituisce prezzo contrattuale.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1) Qualora il Comune per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 161 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Articolo 5. Invariabilità del corrispettivo.

1) Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 6. Pagamenti in acconto.

E' dovuta anticipazione ai sensi dell'art. 140 D.Lgs 207/2010, la cui erogazione è subordinata alla costituzione di garanzia ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 207/2010 e s.m.i..

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento così come previsto dal capitolato speciale e con l'applicazione dell'articolo 143 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Articolo 7. Pagamenti a saldo.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. Si applicherà comunque il comma 2 dell'articolo

143 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 8. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e saldo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 144 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Articolo 9. Persone che possono riscuotere.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune è:

I pagamenti saranno effettuati presso: IT

Articolo 10. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali.

I lavori avranno inizio dalla data di consegna riportata nel verbale redatto in contraddittorio.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 120 (centoventi)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale dello 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo di contratto per ciascun giorno di ritardo.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 3 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

Trova comunque applicazione l'articolo 145 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Articolo 11. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Il certificato di collaudo o, quando previsto per Legge, il Certificato di Regolare Esecuzione, deve essere emesso nei termini previsti dalla Legge, a decorrere dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 12. Risoluzione del contratto.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni della Direzione Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si rimanda all'applicazione degli articoli 135 e 136 del DLgs 163/2006 e s.m.i.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

Articolo 13. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia - cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria N. rilasciata da ag. di e relativa appendice aggiuntiva in data per l'importo di €. pari al% per cento dell'importo contrattuale così come previsto dall'art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 a cui viene applicata la riduzione del 50% come previsto dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 14. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che l'Impresa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla società ag. di per un massimale di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila).

Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, commi 6 e 6 bis, del DLgs 163/2006.

L'appaltatore è obbligato, ove tenuto, all'applicazione dell'articolo 17 della Legge 13/03/1999 n. 68 e s.m.i..

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 16. Adempimenti in materia antimafia.

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e s.m.i. e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i., si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, così come da certificazione dell'Ufficio Territoriale del Governo di Novara prot. del in atti depositata.

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ha depositato presso il Comune:

un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

Il piano di sicurezza e il piano operativo di sicurezza di cui alla precedente lettera a) formano parte integrante del presente contratto d'appalto, ancorché non allegati ed in atti depositati.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori – ing. Renato Scarabotti - tel. 0321-969820 - cell. 335-7466635, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 18. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previo autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge.

L'Ente appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 19. Obblighi dell'appaltatore/subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. come da dichiarazione in data in atti depositata,

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..

La ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Novara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 20. Controversie.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 21. Spese di contratto e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa pari a € 200,00.=, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i., mentre l'imposta di Bollo, ai sensi del D.M. 22.2.2007, è quantificata in modo forfettario per un importo di € 45,00.=. Tali imposte vengono assolte con modalità telematica.

L'imposta di bollo relativa agli allegati in atti depositati e all'atto originale stipulato e conservato con modalità digitale viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione Ag. delle Entrate dir. Prov.le di Novara n. per un importo complessivo di €

Io Segretario Generale del Comune di Oleggio ho ricevuto il presente atto, composto da n. facciate, e per questa -- da n. -- righe, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, e, dispensandomi dalla lettura degli allegati per averne già prima d'ora presa conoscenza, viene approvato e sottoscritto con modalità digitale. -----

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Ing. Giuseppe Scaramozzino

f.to con modalità digitale

L'APPALTATORE

.....

f.to con modalità digitale

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Michele Gugliotta

f.to con modalità digitale